



**Comune di  
Borgo Valsugana**  
(Provincia di Trento)

**Regolamento comunale per la disciplina  
delle attività di acconciatore ed estetista**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd.  
27.04.2017**

Art. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.P. 5.11.2008 n. 52-159/leg , disciplina le attività di acconciatore e di estetista.
2. Resta fermo quanto stabilito per le predette attività dalle leggi 17 agosto 2005 n. 174 e 4 gennaio 1990 n. 1, nonché dall'articolo 18 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11.

Art. 2  
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'

Per la definizione delle attività si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.P. 5.11.2008 n. 52-159/leg.

Art. 3  
SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ E REQUISITI PROFESSIONALI

Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore e di estetista devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.P. 5.11.2008 n. 52-159/leg.

Art. 4  
LUOGO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso appositi locali con i requisiti di cui ai successivi articoli 6,7,8.
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante o di posteggio.
3. L'attività di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, con le modalità indicate all'art. 5.
4. L'attività di acconciatore e di estetista puo' essere svolta anche all'interno di luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nonché all'interno di strutture alberghiere e/o palestre – centri fitness con le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 5  
ATTIVITA' SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE OVVERO PRESSO LA  
SEDE DESIGNATA DAL CLIENTE

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente articolo.
2. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso

dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.

3. Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, e abbiano i requisiti previsti dagli articoli 6 e 7.

Nel caso di esercizio dell'attività presso il proprio domicilio, il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

## Art. 6

### REQUISITI EDILIZI ED URBANISTICI DEI LOCALI

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano esercitate, devono:

- a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
- b) rispettare le previsioni di seguito indicate:

*b.1. locali ove venga insediata una nuova attività di acconciatore e/o estetista ovvero la stessa venga ampliata.*

Nei casi ove, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia stata autorizzata né dal punto di vista edilizio né amministrativo un'attività di acconciatore e/o di estetista, è richiesta la disponibilità di locali aventi, alternativamente, le seguenti destinazioni d'uso:

- commercio al dettaglio;
- altra destinazione d'uso, ricompresa nella categoria funzionale "Commercio" definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale che comunque preveda dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in misura non inferiore ai valori fissati per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato;
- residenziale o attività di servizio alla residenza per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra di un edificio a prevalente destinazione residenziale;

In caso di attività svolta a domicilio dell'esercente potrà essere mantenuta la destinazione residenziale.

*b.2. locali ove sia già autorizzata un'attività di acconciatore e/o estetista alla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Nei locali in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulti essere già autorizzata, sia dal punto di vista edilizio che dal punto di vista amministrativo l'attività di acconciatore e/o di estetista:

- può insediarsi per subingresso ai sensi del successivo art. 12 una attività di acconciatore e/o estetista;
- può essere esteso l'esercizio dell'attività originaria all'altra attività oggetto del presente regolamento (da acconciatore ad estetista o viceversa), a condizione che i locali in cui verrà svolta la nuova attività abbiano uno standard parcheggi equivalente a quello previsto per la destinazione commercio al dettaglio da comprovare attraverso una apposita relazione a firma di un tecnico abilitato ovvero, se necessario, dal relativo titolo abilitativo edilizio.

2. L'attività di acconciatore e/o di estetista può anche essere svolta in locali all'interno di luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni nonché all'interno di strutture alberghiere e/o palestre – centri fitness a condizione che tale attività sia riservata esclusivamente ai clienti interni e sia connessa alla funzione principale svolta.

Nel caso in cui le attività svolte presso strutture alberghiere e/o palestre e/o centri fitness siano rivolte anche ad una clientela esterna, i locali adibiti allo svolgimento delle stesse devono essere

dotati di uno standard parcheggi equivalente a quello previsto per la destinazione commercio al dettaglio da comprovare attraverso una apposita relazione a firma di un tecnico abilitato ovvero, se necessario, dal relativo titolo abilitativo.

#### Art. 7

### REQUISITI EDILIZI ED IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso di cui al successivo articolo 12, devono avere una superficie utile netta minima, calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori, pari a:

- per l'attività di estetista, 40 metri quadrati; nel caso in cui l'attività sia limitata ad una sola delle prestazioni previste dall'articolo 1, comma 3, del DPP 2008 la superficie minima è ridotta a 25 metri quadrati;
- per l'attività di acconciatore 25 metri quadrati;
- per l'attività di acconciatore e di estetista, svolte unitamente, 40 metri quadrati;

2. Qualora le attività oggetto del presente regolamento siano svolte in case di cura o in case di riposo, centri servizi per anziani ed altre strutture analoghe, centri fitness, palestre, centri estetici in cui l'attività si rivolga in via esclusiva all'utenza interna, la superficie minima dei locali, misurata come previsto al primo comma, potrà essere:

- di 15 metri quadrati per l'attività di acconciatore;
- di 25 metri quadrati per l'attività di estetista; questa superficie può essere ridotta a 15 metri quadrati nel caso in cui l'attività di estetista sia limitata ad una sola delle prestazioni previste dall'art. 1, comma 3 del DPP 2008;
- di 25 metri quadrati qualora le attività di acconciatore e di estetista siano svolte congiuntamente.

3. Qualora le attività oggetto del presente regolamento siano svolte presso il domicilio dell'esercente, la superficie minima dei locali, misurata come previsto al primo comma, potrà essere:

- di 15 metri quadrati per l'attività di acconciatore;
- di 25 metri quadrati per l'attività di estetista; questa superficie può essere ridotta a 15 metri quadrati nel caso in cui l'attività di estetista sia limitata ad una sola delle prestazioni previste dall'art. 1, comma 3 del DPP 2008;
- di 25 metri quadrati qualora le attività di acconciatore e di estetista siano svolte congiuntamente.

4. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano svolte, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3, punto 2) del DPP 2008.

5. Al titolare dell'esercizio spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche indicate all'art. 3, punto 3) del DPP 2008.

#### Art. 8

### BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Nei casi di apertura di nuove attività, e nei casi di estensione (ad attività di acconciatore o estetista) o di ampliamento, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso di cui al successivo articolo 12, i locali devono essere visitabili ai sensi delle vigenti disposizioni statali e provinciali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Sono fatti salvi i casi di deroga previsti dalle predette disposizioni.

#### Art. 9

### SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

1. L'inizio dell'attività di acconciatore e di estetista è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 23 della legge provinciale n. 23 del 1992 tramite lo sportello unico attività produttive del Comune.
2. La SCIA deve contenere gli elementi stabiliti nella modulistica approvata dalla Provincia, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
3. La SCIA deve essere presentata anche nei casi di subingresso nella stessa attività, trasferimento di sede di esercizio dell'attività e di modifica strutturale e/o di superficie dei locali o in caso di variazione dei soggetti che conducono professionalmente l'attività nonché in caso di affitto di poltrone o cabine.
4. Devono essere comunicate tramite lo Sportello Unico anche le modifiche societarie o la cessazione di attività.

Art. 10  
SOSPENSIONE VOLONTARIA E  
CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere sospese dall'interessato a condizione che sia garantito il periodo minimo di apertura annuale previsti dal comma successivo. Di ogni sospensione deve essere notiziata la clientela tramite avviso posto all'esterno del locale.
2. Per le attività di acconciatore e di estetista il periodo minimo, anche non continuativo, di apertura annuale dell'esercizio di cui all'art. 18 del DPP 2008 è stabilito in 8 mesi, escluso il periodo derivante da maternità o malattia.
4. L'orario di apertura degli esercizi deve essere conforme a quello stabilito dal Comune nel rispetto delle normative di settore con il provvedimento di cui all'art. 13.

Art. 11  
DECADENZA E DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITA'.

1. In materia di decadenza delle autorizzazioni e di divieto di prosecuzione di attività si applica l'art. 4 del D.P.P. 2008.

Art. 12  
SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività da parte di chi subentra nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, come indicato al successivo comma 3, e il subentrante risulti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2. Si rinvia a quanto previsto agli articoli 6, 7 e 8 per quanto riguarda le caratteristiche dei locali destinati all'attività e le relative deroghe per i casi di subingresso.
2. Nel caso di morte del titolare di impresa artigiana trova applicazione la legge provinciale in materia di artigianato, a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso della necessaria qualifica professionale.
3. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia del contratto registrato o di dichiarazione sostitutiva del notaio di avvenuto trasferimento, di copia del testamento o di atto notorio di individuazione degli eredi.

Art. 13  
OBBLIGO DELL'ESPOSIZIONE DELLA SCIA, DELLE  
TARIFFE E DEGLI ORARI

1. Nei locali d'esercizio delle attività devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale rilasciata nel previgente regime o la SCIA, il tariffario delle prestazioni fornite e l'orario di apertura dell'esercizio, quest'ultimo chiaramente visibile e leggibile anche dall'esterno. Devono essere indicati all'esterno dell'esercizio gli eventuali periodi di sospensione dell'attività.
2. L'orario delle attività di acconciatore ed estetista è stabilito con ordinanza del Sindaco sentite le categorie di cui all'art. 16. Non può tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale. Per le attività svolte presso palestre, alberghi, strutture ricettive o di comunità e presso attività commerciali, l'orario può essere adeguato a quello di apertura dell'attività prevalente, comunque nei limiti massimi previsti dall'ordinanza sopra citata.

Art. 14  
MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni straordinarie o eventi di particolare interesse, può essere consentito l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista limitatamente alla sola durata di tali eventi.
2. Le attività di cui al precedente comma possono essere svolte solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro personale appositamente incaricato per iscritto ed in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall'articolo 3 della legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 4 gennaio 1990.

Art. 15  
VIGILANZA E CONTROLLO – SANZIONI – PROVVEDIMENTI INIBITORI

1. In materia di vigilanza, controllo, applicazione di sanzioni e adozione di provvedimenti inibitori trova applicazione l'art. 5 del D.P.P. 2008.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento è fissata la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00.
3. Per l'applicazione dei procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli relativi alle sanzioni accessorie, si applicano le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s. m.

Art. 16  
CONSULTAZIONE CON LE CATEGORIE

1. In occasione dell'adozione e delle successive modifiche al presente regolamento, nonché per l'adozione dell'ordinanza relativa agli orari di apertura degli esercizi dovrà essere richiesto il parere delle organizzazioni di categorie più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell'art. 6 comma 2) lett.a) della legge provinciale n. 11/2002.
2. Tale parere è obbligatorio ma non vincolante.

Art. 17  
ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd. 28.6.2005.